

N. 11719/11 R.G.N.R.

N. 1047/17 R.G. C. A.

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

La Corte di appello di Palermo sez. I penale composta dai signori:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Adriana Piras         | Presidente  |
| 2) Dott. Massimo Corleo        | Consigliere |
| 3) Dott. Maria Elena Gamberini | Consigliere |

sentite le parti, riunita in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 dicembre 2017 in merito alle questioni preliminari prospettate dalle parti, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

La pubblica accusa all'udienza del 13 settembre 2017, depositando memoria scritta - alla quale integralmente si rinvia per la particolareggiata descrizione delle richieste preliminari ed istruttorie - dopo avere ricostruito l'*iter* normativo e quello giurisprudenziale interpretativo delle norme di cui all'art. 603 c.p.p. e, in particolare, del comma 3 *bis* della citata disposizione normativa, introdotto, nelle more del giudizio di appello, con legge 103/2017, ha in primo luogo sostenuto che la nuova disposizione non può essere interpretata - già per il suo tenore letterale ("*rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*") ed anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata - nel senso della sua applicabilità ai processi celebrati in primo grado con le forme del rito abbreviato, trattandosi di giudizio allo stato degli atti, in cui mai vi è stata istruzione dibattimentale. Essa, dunque, sarebbe ontologicamente incompatibile con la sostanza del rito alternativo, che presuppone la rinuncia dell'imputato all'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti ed accettazione della decisione sulla scorta dei soli atti d'indagine.

In via subordinata, laddove la Corte non intendesse aderire a tale interpretazione, il P.G. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 603 co. 3 *bis* c.p.p. sotto diversi profili:

- violazione del co. 2 dell'art. 111 Cost., secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo, poiché irrazionale sarebbe procedere sempre all'assunzione di tutte le prove dichiarative, laddove la sentenza di primo grado evidenziasse palesi errori valutativi non richiedenti - né secondo una prospettiva di conferma, né secondo una prospettiva di *reformatio in peius* - una nuova assunzione delle prove, giacché palesemente superflua;

- violazione dell'art. 81, co. 3 Cost., secondo cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Laddove il nuovo co. 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p. - con le importanti rinnovazioni d'istruzione dibattimentale che, come nel presente processo, prospettano un relevantissimo impegno economico - non sia a costo zero, deve ritenersi che, in assenza di una relazione tecnica che dia conto della sua neutralità finanziaria (necessaria per i decreti legislativi di attuazione, posto che dall'attuazione della nuova legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri), sia illegittima, poiché determinante un aumento di udienze, di indennità per giudici popolari e testimoni, di onorari per periti trascrittori e interpreti, di costi per le videoconferenze, per i gratuiti patrocini, per la traduzione dei detenuti, da cui deriverebbero spese pubbliche incalcolabili e non coperte;

- violazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. E tale diritto sarebbe violato ogni qualvolta, a fronte della scelta difensiva di accedere al rito abbreviato, confidando nell'inconsistenza probatoria degli atti d'indagine, la difesa resti esposta al rischio, anzi alla certezza, in caso d'assoluzione, della nuova assunzione di quelle stesse prove in sede d'appello e di una loro nuova rivalutazione d'ufficio, ben potendo quelle stesse fonti dichiarative essere sollecitate in sede d'appello a chiarire circostanze rimaste inesplorate. A tale riguardo il P.G. ha richiamato sia il principio della giurisprudenza convenzionale secondo cui: "*Quando negli ordinamenti esistono procedure alternative e queste vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esso connessi*" (Scoppola c. Italia, 17 settembre 2009, par. 139), sia la sentenza della Cass. II sez. n. 47015 del 2016, secondo cui la rinuncia dell'imputato ad avvalersi di un processo fondato su principi diversi da oralità ed immediatezza è stata ritenuta dalla Consulta attuazione del diritto di difesa,



garantito dall'art. 24 della Cost. (Corte Cost. n. 265/1994, 333/2009, 273/2012, 139/2015): *“una libertà particolarmente estesa nel rito abbreviato e codificata dall'art. 428 c.p.p. nella parte in cui sottrae al giudice ed al pubblico ministero qualsiasi potere di controllo o veto sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato”*. Trasformare in ordinario ciò che l'imputato ha chiesto venisse definito in abbreviato sarebbe lesivo delle ragioni della difesa, posto che la riduzione della pena è soltanto una delle ragioni che inducono un imputato a chiedere la definizione con rito alternativo;

- violazione dell'art. 111, co. 1, Cost. secondo cui *“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”*, riserva di legge rafforzata in materia di formazione della prova dal co. 5, secondo cui è *“la legge che regola i casi per i quali la formazione della prova non ha luogo per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”*. Una riserva di legge di questo tipo costituisce, ad avviso del P.G., un forte limite ad operazioni ermeneutiche illogiche, quale quella di disporre una rinnovazione di un'istruttoria dibattimentale che non v'è mai stata, e distoniche rispetto all'architettura complessiva del codice, che disciplina in modo diverso il giudizio abbreviato.

Ove la Corte d'Appello ritenesse sia di disattendere la linea interpretativa che esclude l'applicazione del nuovo art. 603 co. 3 *bis* al processo in esame, poiché celebrato in primo grado con rito abbreviato, sia i profili di illegittimità costituzionale sopra evidenziati, il P.G. ha chiesto, in via subordinata che vengano rinnovate (*rectius* assunte per la prima volta) tutte quelle prove sulle quali *“il giudice non ha manifestato una sicura conclusione”*, fonti specificatamente elencate da pag. 25 a pag. 27 della memoria depositata in atti.

Il P.G. ha, poi, chiesto l'acquisizione di tutti i documenti già indicati all'udienza dell'8 maggio 2014 al GUP del Tribunale di Palermo e dal predetto non acquisiti, chiedendo, altresì, l'acquisizione, quali elementi nuovi sopravvenuti al giudizio di primo grado, del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia Francesco Onorato in data 7.11.2013 - o in subordine l'esame diretto del predetto -, nonché del brogliaccio di trascrizione integrale da parte della p.g. della intercettazione ambientale in carcere tra il detenuto Salvatore Riina ed il suo compagno di socialità Alberto Lo Russo o, in subordine, procedersi a perizia per la sua trascrizione.

La difesa delle parti civili appellanti (Comune di Firenze e Associazione Vittime Strage di Via Georgofili), Avv. Danilo Ammannato, con memorie - cui integralmente si

rimanda - depositate in data 18 luglio 2017 ed 8 settembre 2017, ha formalizzato, in ossequio all'art. 603, co. 3 *bis*, c.p.p., richiesta di rinnovazione dell'istruzione probatoria mediante l'esame di diciotto soggetti, le cui dichiarazioni - in ordine alle circostanze meglio specificate in atti - sarebbero decisive ai fini del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.

La difesa dell'imputato, a sua volta, ha depositato note a cui si rimetteva, illustrandole oralmente, deducendo:

- l'inammissibilità dell'appello del P.M., privo di specificità e congruenza, poiché limitato ad una richiesta generica di rinnovata verifica del compendio probatorio contenuto nel fascicolo processuale, senza fare alcun cenno alla posizione personale dell'imputato;

- la sussistenza di un obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto a fronte di specifiche deduzioni dell'impugnante circa la valutazione fatta dal giudice di primo grado su di una o più prove dichiarative, decisive ai fini dell'eventuale *overruling*, specifiche deduzioni che, nel caso in esame, mancherebbero. Dunque, in presenza di un atto d'appello totalmente privo di specificità, in cui nessuna doglianza è rivolta alla sentenza in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, se si dovesse applicare automaticamente il meccanismo di cui all'art. 603, co. 3 *bis*, c.p.p. l'imputato *"si verrebbe a trovare nella paradossale condizione di dovere affrontare un lungo processo ordinario (surrogatorio del primo svoltosi in abbreviato) contro la propria intenzione"*. La nuova norma, interpretata sistematicamente, non potrebbe mai essere intesa alla stregua di un rigido ed inderogabile automatismo, pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione, del principio della ragionevole durata del processo e di quelle stesse garanzie difensive volte a tutela del *"giusto processo"* in ragione delle quali la nuova normativa ha visto la luce (si richiama sul punto la relazione conclusiva della Commissione Canzio, secondo cui: *"l'introduzione del c. 3 bis è inoltre intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con la garanzia del fair trial, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo"*). In sostanza, ha affermato ancora la difesa del Mannino, il meccanismo introdotto dalla recente riforma del codice di procedura penale non è altro che una forma di garanzia dell'imputato e del suo diritto a che la valutazione delle prove dichiarative – su cui potrebbe fondarsi il ribaltamento dell'assoluzione ottenuta in primo grado – sia conforme al criterio generale dell' *'oltre ogni ragionevole dubbio'* e ai principi, anch'essi dotati di copertura costituzionale, dell'oralità e dell'immediatezza

della prova (Cass. S.U. 26 novembre 2015, Dasgupta), tant'è vero che tutte le sentenze emesse sul punto riguardano casi in cui la violazione del principio del giusto processo si è verificata a danno dell'imputato, condannato in appello sulla base di una semplice rilettura delle dichiarazioni testimoniali e che l'orientamento in questione opera nei soli casi di condanna in appello e non nell'ipotesi opposta.

Da tali premesse deriverebbe, ad avviso della difesa, che la nuova norma - posta a tutela di un diritto soggettivo dell'imputato da costui rinunciabile - non possa trovare applicazione anche quando - come nel caso di specie - l'assunzione dei testimoni contrasti con le specifiche esigenze dell'imputato e sia da questo espressamente rifiutata, soprattutto quando il predetto sia stato giudicato in primo grado sulla base di prove meramente cartolari, in virtù della scelta di un rito contratto. Sul punto, vengono richiamate le sentenze del giudice di Strasburgo nel caso *Kashlev c. Estonia* (26 aprile 2016, ric. n. 22574/08), ove si afferma che la mancata rinnovazione non comporta violazione dell'art. 6 della C.E.D.U. quando sia dovuta all'inequivoca volontà dell'imputato di rinunciarvi, manifestata anche tacitamente (cfr. par. 41 e 43 della motivazione) e la sentenza del medesimo Giudice nel caso *Chiper contro Romania* (27 giugno 2017, ric. N. 22036/10), ove è stata valorizzata l'espressa rinuncia a tale facoltà da parte dell'imputato.

Dunque, un'interpretazione conforme alle norme costituzionali e convenzionali della regola in esame, dovrebbe essere quella che ne ammette la deroga quando l'imputato, attraverso la scelta del rito, manifesti la volontà che il giudizio si celebri in forma contratta, e, quindi, cartolare.

In via subordinata, la difesa ha parimenti sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, co. 3 *bis* c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 co. 1 Cost., nella parte in cui non prevede che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non si proceda quando l'imputato vi abbia rinunciato in ragione della scelta del rito effettuata.

All'udienza del 24 ottobre 2017, la difesa dell'imputato - deducendo, poi con specificità, in ordine alle subordinate richieste di rinnovazione dell'istruzione formalizzate dal P.G. alla precedente udienza - ha ribadito la questione di legittimità costituzionale come formulata all'udienza del 13 settembre 2017 ed ha manifestato una ferma opposizione alla - in via subordinata dedotta dal P.G. - elefantica richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'escussione di oltre cinquanta testimoni, oltre che degli imputati in procedimento connesso e dell'imputato Mannino,

logicamente incompatibile con le richieste formulate dal P.G. in via principale, e conseguenza negativa di un atto d'appello che difetterebbe di specificità e che manifesterebbe una generica insoddisfazione verso la decisione di primo grado, chiedendone una revisione globale e delegando al giudice dell'impugnazione il compito di individuare le questioni decisive (che l'appello non focalizzerebbe con adeguata precisione), sulle quali procedere alla globale rinnovazione della prova. Cioè a dire che la genericità dei motivi in maniera inammissibile concorrerebbe a determinare una proliferazione dell'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, dovendo la Corte colmare le lacune non solo del primo giudice ma anche del P.M. appellante.

La difesa si è opposta, poi, all'acquisizione delle ulteriori emergenze probatorie relative all'esame di Onorato Francesco e della trascrizione delle intercettazioni in carcere tra Salvatore Riina ed il suo compagno di socialità precisate in premessa, prove formate nell'ambito del parallelo procedimento in Corte d'Assise a carico dei coimputati del Mannino, giacché inammissibile, perché non oggetto di richiesta di rinnovazione coll'atto d'appello, né aventi ad oggetto prove sopravvenute, ma già note al P.M. al momento della redazione dell'atto d'appello, né, infine, assolutamente necessarie ai fini della decisione.

La difesa dell'imputato si è opposta, altresì, alle richieste istruttorie contenute nelle memorie della difesa di parte civile Comune di Firenze e Associazione Vittime Strage di Via Georgofili depositate, rispettivamente, in data 18 luglio 2017 ed 8 settembre 2017, poiché anch'esse contenenti la richiesta di assumere la testimonianza di un numero molto cospicuo di soggetti, affette dagli stessi vizi della richiesta del P.G., vieppiù acuiti dall'assoluto difetto di specificità dell'impugnazione di parte civile.

La decisività, in concreto, delle prove richieste, a fronte di appelli che non contemplano argomenti decisivi, si risolverebbe nella richiesta alla Corte, inammissibile, di celebrare da capo un dibattimento in secondo grado su tutti gli argomenti ritenuti rilevanti, e non solo decisivi.

All'udienza di rinvio del 24 ottobre 2017 il P.G. chiedeva termine per individuare meglio e partitamente tutti i documenti di cui alla precedente richiesta e depositava alla successiva udienza del 7 dicembre 2017 un elenco riepilogativo, con le indicazioni per il loro rinvenimento in atti.

A quest'ultima udienza, i difensori di parte civile e la difesa dell'imputato prestavano il consenso all'acquisizione di tutti questi ultimi documenti oggetto della richiesta del P.G. e la Corte rinviava per lo scioglimento della riserva all'odierna udienza.

Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue:

**1. Sulla excepta inapplicabilità dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove venga impugnata una sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato prevista dall'art. 603 comma 3 bis c.p.p..**

Va premesso che il comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p., introdotto con legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è norma processuale, alla quale, in difetto di disposizione transitoria o intertemporale, si applica pacificamente il principio "*tempus regit actum*", con la conseguenza che essa, dalla data della sua efficacia, trova applicazione nei procedimenti di appello pendenti su impugnazione del P.M. avverso una sentenza assolutoria di primo grado.

Va, poi, puntualizzato che la norma ovviamente si inserisce in un sistema processuale che, prevedendo un doppio grado del giudizio di merito, delinea il giudizio di appello quale *revisio prioris instantiae*, sancendo l'art. 605 c.p.p. che il giudizio di appello può concludersi o con conferma o con riforma della sentenza di appellata, la quale costituisce il punto di riferimento per la decisione di secondo grado, che è altresì condizionata, nei suoi contenuti redazionali, dal principio devolutivo sancito dall'art. 597 comma I c.p.p. e, quanto all'appello del P.M., dai principi di cui al comma II della medesima norma, diversificati a seconda se la decisione impugnata è di condanna o di assoluzione.

Ed in questa ottica la disposizione in esame va correlata alla disciplina di cui all'art. 581 c.p.p., attinente alla "*Forma dell'impugnazione*", non a caso anch'essa modificata, con la previsione, a pena di inammissibilità, di un'enunciazione specifica: *a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*".

Tanto, però, non conduce a ritenere, a sua volta, inammissibili gli atti di appello proposti in questa sede dal P.M. e dalle parti civili - come excepto dalla difesa dell'imputato - in quanto essendo stati proposti anteriormente alla modifica dell'art.

581 c.p.p., anch'essa norma processuale, per essi trova applicazione il previgente testo della norma, sicuramente meno restrittivo.

Va parimenti osservato che, dal complesso di tutte le citate disposizioni normative, si ricava che, pur prevedendo la nuova norma un'obbligatoria rinnovazione delle prove di natura dichiarativa "*nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento*", tale obbligatorietà è correlata ai "*motivi attinenti alla valutazione*" della predetta prova.

Dal complesso sistematico sopra sinteticamente ricostruito consegue che non tutte le prove dichiarative debbano essere rinnovate ma solo quelle la cui valutazione effettuata dal primo Giudice sia contestata nell'atto di appello e che assuma la qualità di "*prova decisiva*", ossia di prova la cui valutazione abbia condotto il primo Giudicante alla pronuncia assolutoria e che, nella logica dell'impugnante, risulti decisiva per il ribaltamento della pronuncia assolutoria.

Il che vale senz'altro a far ritenere che, secondo quest'assetto normativo, sia stato il legislatore a positivizzare, con il comma 3 *bis* del'art. 603 c.p.p., la regola dell'assoluta necessità della rinnovazione probatoria, nel caso di appello con il quale si contesti la "*valutazione di una prova dichiarativa*" accompagnata dalla indicazione dei motivi specifici per i quali è elevata l'impugnazione.

Ed allora, è chiaro che, non essendo prevista alcuna facoltà discrezionale, tanto rende il giudice di appello obbligato alla rinnovazione nella misura in cui viene evidenziata, nella tesi dell'appellante, la "decisività" dell'assunzione della prova ai fini del chiesto ribaltamento in ordine alla sua valutazione.

Dunque, nessuna valutazione anticipatoria sul "merito" del giudizio è richiesto al giudice di appello, ma solo quella sulla "decisività" della prova a fini della valutazione delle ragioni esposte dall'appellante.

Pertanto, la rinnovazione è sempre delimitata da tale parametro e, in questa fase, attinge solo alla valutazione della prospettazione della sua "decisività". Da tanto va nettamente distinto il giudizio sulla valutazione, necessariamente successivo alla assunzione della prova dal punto di vista contenutistico, all'evidenza conseguente al criterio epistemologico della sua assunzione diretta.

Venendo, ora, al punto cruciale della questione sottoposta dalle parti al Collegio, ossia quella dell'inapplicabilità della norma al giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato non condizionato, com'è nel caso di specie, va escluso – secondo la Corte – che il mero dato letterale, ossia il testuale riferimento alla "*rinnovazione dell'istruzione*

*dibattimentale*“, sia dirimente nell’escludere la sua applicabilità a processi in cui in primo grado si è proceduto con le forme rito abbreviato senza condizioni.

Ed invero, la norma ha il medesimo tenore testuale dei precedenti commi dell’art. 603 c.p.p., ove pure si riporta la medesima espressione, che sono pacificamente sempre stati applicati anche ai giudizi di appello di procedimenti svoltisi con rito abbreviato in primo grado.

Dunque, l’interpretazione letterale, in questo caso, va combinata con quella logico-sistemica, che conduce a ritenere la norma applicabile ad ogni tipo di giudizio.

Tale conclusione, peraltro, appare in perfetta linea con l’evoluzione legislativa che ha interessato il rito abbreviato a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 27-31 della Legge 16.12.1999, n. 479, che hanno radicalmente trasformato la disciplina del procedimento speciale di cui agli artt. 438-443 del codice di rito, in termini tanto profondi da fare sostenere che si è verificata una "palingenesi" dell’istituto, in quanto l’esercizio della facoltà dell’imputato di ottenere che il processo sia definito allo stato degli atti non è più condizionato dall’assenso del pubblico ministero e, quando manchi un’istanza di ammissione di prove, la volontà dell’imputato crea nel giudice dell’udienza preliminare l’obbligo di disporre il giudizio abbreviato, salvo il potere di integrazione probatoria "*ex officio*", allorché ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti [cfr. *Sez. 1, Sentenza n. 43451 del 07/10/2004 Ud. (dep. 05/11/2004) Rv. 230057, ex plurimis*].

Dunque il giudizio abbreviato è, allo stato attuale, un giudizio solo tendenzialmente a prova contratta, nel quale non v’è limite ai poteri integrativi d’ufficio del giudice, laddove non gli sia possibile decidere allo stato degli atti.

Del resto, anche prima della riforma del 1999, le norme sul giudizio abbreviato richiamavano espressamente la possibilità *ex officio* di rinnovazione dell’*istruzione dibattimentale* in appello. Ci si riferisce all’art. 443 del codice ed al richiamo da questo operato all’art. 599, il cui terzo comma richiama, a sua volta, l’art.603 c.p.p..

C’è, invero, chi ha osservato che una siffatta linea argomentativa presta il fianco all’obiezione che la catena di rinvii presenta soluzione di continuità interrompendosi all’altezza dell’ultimo anello: infatti, se è vero che l’art. 443 richiama l’art. 599, è altrettanto certo che la prima disposizione si limita a rinviare alle "forme", ossia alle sole modalità di trattazione dell’appello secondo lo schema dell’udienza in camera di consiglio. Dunque, il riferimento ai contenuti del giudizio di secondo grado e ai poteri del giudice può raggiungere un livello di sicura affidabilità ermeneutica soltanto

leggendo l'argomento testuale e formale della serie di richiami alla luce dell'enucleazione dei tratti di fondo del modello di processo penale accolto nell'ordinamento positivo e chiarendo, in tale ottica, le posizioni e i poteri delle parti e del giudice rispetto alla *res iudicanda*. E' significativo, a tale riguardo, che già le Sezioni Unite nel 1995 (Clarke) - dunque ben quattro anni prima dell'introduzione legislativa dei poteri integrativi probatori d'ufficio del GUP in sede d'abbreviato - giustificassero la necessità della rinnovazione dell'istruzione probatoria in sede d'appello anche per quei riti che, come l'abbreviato, non avevano avuto alcuna istruzione dibattimentale, così motivando a tale proposito: *"È ovvio... che tale negozio abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati e che esso non può riguardare i poteri di iniziativa ex officio di cui il giudice è direttamente investito dalla legge in vista del superiore interesse della ricerca della verità: di talché la differenza, sul piano della estensione e delle connotazioni funzionali, tra poteri delle parti e poteri del giudice in ordine alle prove implica che l'inerzia e la rinuncia delle prime, restano prive di negativa incidenza sui poteri del giudice (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, cit.), finalizzati, come sono, al conseguimento di una giusta decisione indipendentemente dalla condotta processuale delle parti (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255). Dalla trasposizione di tali principi alla tematica dei poteri del giudice di appello nel rito abbreviato si evince, in termini lineari e assolutamente consequenziali, che la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre di ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin cit.). Per contro, deve reputarsi operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella dell'istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente (Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 470), ma anche, e soprattutto, per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova allorché hanno consentito l'adozione del giudizio abbreviato: ond'è che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo*

*grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativo, dal rigido criterio della "assoluta necessità"* [Sez. U., Sentenza n. 930 del 13/12/1995 Ud. (dep. 29/01/1996)Rv. 203427].

E successivamente alla riforma del 1999, tale principio è stato vieppiù confermato, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente ammesso che il giudice di appello potesse esercitare, entro l'ambito delineato dall'art. 603 cod. proc. pen., i poteri officiosi di integrazione probatoria anche in sede di impugnazione di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato: *"essendo tale esercizio compatibile con la natura del rito che consente al giudice l'integrazione delle prove acquisite, come è peraltro attestato, con riguardo al giudizio abbreviato, dal rinvio espresso che esso opera alle disposizioni di cui agli artt. 441, escluso il comma terzo, 442 e 443 cod. proc. pen."*. [Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233090].

A seguito, dunque, della nuova formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen. - che non condiziona più l'ammissione al rito al consenso del P.M. ed alla decidibilità allo stato degli atti - è stata ritenuta possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'*'istruttoria dibattimentale'* da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric. Simek), ma non da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti. In tal caso gli è stata, tuttavia, comunque riconosciuta la possibilità di sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3.

La non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric. Palomba), comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n. 1944, ric. De Carolis), sicché, come già ribadito, deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato, ma non, *a contrario*, che il Giudice non possa disporle *ex officio* ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p..

L'interpretazione nomofilattica più recente del dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello a seguito di assoluzione in primo grado ed impugnazione del P.M. prima che venisse definitivamente positivizzato nell'art. 603 co. 3 *bis* c.p.p. è, poi, ancora una volta, nel senso della sua applicabilità anche al giudizio abbreviato.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è recentemente pronunciata sul punto [Sez. U, *Sentenza n. 18620 del 19/01/2017 Ud. (dep. 14/04/2017)Rv. 269785, Patalano*], affermando il principio secondo cui: *“È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica “simmetria” tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi).*

Tale decisione, in buona sostanza, ha ribadito quello che una precedente sentenza delle medesime Sezioni Unite (ossia la sentenza n. 27620 del 28/04/2016 -dep. 06/07/2016 - Rv. 267486 Imp. Dasgupta) aveva espresso, sia pure in un *obiter dictum*, e che non aveva trovato il favore della Sezioni semplici, tanto che la Sez. 3, con sentenza n. 43242 del 12 luglio 2016, aveva ritenuto non vincolante.

Invero, nella citata sentenza Patalano, le Sezioni Unite, sviluppando con riguardo al rito abbreviato il *dictum* delle precedenti Sezioni Unite Dasgupta, hanno ancorato la conclusione al *“principio generalissimo”* che la condanna può essere pronunciata solo quando è stata raggiunta la prova *“al di là di ogni ragionevole dubbio”* che governa il processo penale, direttamente collegato al principio costituzionale di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. comma 2.

Dunque, l'obbligo di rinnovazione istruttoria non nasce tanto dalla portata delle sentenze della Corte di Strasburgo in merito all'applicazione dell'art. 6 della C.E.D.U., quanto, prima ancora, dal rispetto del criterio generalissimo ispiratore della decisione del giudice penale che implica *“l'obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo nei confronti dell'imputato, il giudice d'appello non abbia provveduto, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale dinanzi a sé, nei casi di difforme*



*valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione".*

In forza di tale principio la motivazione di una sentenza *in peius* d'appello, pronunciata sulla scorta di una valutazione solo cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti e, dunque, fuorviante viene ritenuto l'argomento relativo alla necessità di una simmetria fra metodi istruttori praticati in primo e secondo grado, perché lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di ogni ragionevole dubbio.

Dunque, laddove il giudice di appello sia chiamato a verificare le ragioni per eventualmente riformare una sentenza assolutoria, *"non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendo invece "una forza persuasiva superiore", capace, appunto, di far cadere ogni ragionevole dubbio, perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza della colpevolezza. La regola "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende dunque (ben al di là della stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova".*

In tale prospettiva, peraltro, non si è mancato di sottolineare *"la stretta correlazione, dinamica e strutturale, tra tale regola basilare e le coesistenti garanzie proprie del processo penale: presunzione di innocenza dell'imputato, onere della prova a carico esclusivo dell'accusa, obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e giustificazione razionale delle stesse",* intese quali *"coordinate regolatrici del giusto processo"*.

Pertanto, l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado *"travalica ogni pretesa di simmetria. Essa, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative, pretende che si faccia ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile; sicché la eventuale rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del*

*ribaltamento della decisione assolutoria....perché lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di "ogni ragionevole dubbio".*

*E, sul punto, si è anche precisato che "risulta evidentemente recessiva, rispetto a una simile evenienza, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio.*

*L'avvenuta "costituzionalizzazione del giusto processo" induce, inoltre, a configurare il giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, pur se a seguito del rito abbreviato, un "nuovo" giudizio, in cui il dubbio sull'innocenza dell'imputato può essere superato, come già osservato, solo impiegando il metodo migliore per la formazione della prova.*

*L'appello in tal caso non si risolve, infatti, in una mera sede di valutazione critica, in fatto e in diritto, dei percorsi motivazionali del giudice di primo grado, ma in un giudizio "asimmetrico" rispetto a quello di primo grado nel quale è comunque necessaria un'integrazione probatoria, non più da considerare in termini di eccezionalità rispetto ad un primo grado di giudizio connotato dalla presunzione di regolare esaustività dell'accertamento.[...]"*

*In tale contesto temporale è stato pensato dal legislatore il nuovo comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., sulla cui interpretazione, poi, rileva il provvedimento di restituzione degli atti - da parte del Primo Presidente della Corte Cassazione alla Seconda Sezione Penale - nel giudizio in cui è stata sollevata la questione, da rimettere alle Sezioni Unite, così formulata: "se nel processo con rito abbreviato la condanna in appello di imputati assolti in primo grado, fondata sulla rivalutazione di elementi già presenti agli atti (intercettazioni) e sulla rinnovazione parziale del dibattimento, attraverso l'esame di due collaboratori di giustizia, che hanno fornito informazioni su dati di contesto, comporti la necessità di procedere all'esame delle persone offese che hanno sporto denuncia in ordine ai fatti incriminati, in conformità del principio di diritto espresso dalle S.U. Patalano (sentenza n. 18620/2017), ovvero se tale principio non risulti superato alla luce del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, norma che, sotto il profilo letterale, escluderebbe l'obbligo di rinnovare le prove cartolari, contemplando soltanto la necessità di far rivivere l'oralità dell'assunzione".*



Il Presidente della Corte di Cassazione ha restituito gli atti ai giudici della Seconda Sezione, invitandoli alla rivalutazione circa l'effettiva ricorrenza dei presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite, *“alla luce dei principi affermati all'esito dell'udienza del 21 dicembre scorso”* (S.U. 21.12.2017) e nell'attesa delle relative motivazioni. In esito alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno, infatti, affrontato la seguente questione: *«Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado»*.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa: *“...Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”* [si veda da ultimo Cass., Sez. Un., u.p. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.m. in p. Troise].

A fronte, dunque, delle recente interpretazione nomofilattica delle S.U. delle norme relative alla rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello, accedere all'interpretazione proposta dal P.G. di Palermo e dalla difesa dell'imputato, costituirebbe una palese violazione di legge, salva l'ipotesi del contrasto del novellato co. 3 bis, successivo alla sentenza cd. “Patalano”, con la Costituzione.

Ciò impone di valutare se ricorrano i canoni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel presente giudizio delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in subordine, dal P.G. e dalla difesa.

## **2. Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. e dalla difesa dell'imputato**

Preliminarmente va ricordato che, ribadendo quanto affermato nella sentenza Dan contro Moldavia, recentemente la Corte E.D.U. (nella causa Lorefice contro Italia,

provvedimento del 29.6.2017, riguardante proprio una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, sia pure in un giudizio dibattimentale), ha riaffermato i principi già in precedenza espressi, tanto enunciando: *“Si deve constatare che, nel caso di specie, la corte d'appello di Palermo non si è limitata a una nuova valutazione di elementi di natura meramente giuridica, ma si è pronunciata su una questione di fatto, ossia la credibilità delle deposizioni di X e Y, modificando in tal modo i fatti considerati dal giudice di primo grado. Secondo la Corte, un tale esame implica, per le sue caratteristiche, una presa di posizione su fatti decisivi per la determinazione della colpevolezza del ricorrente (si veda, mutatis mutandis, Igual Coll c. Spagna, n. 37496/04, § 35, 10 marzo 2009, Marcos Barrios, sopra citata, § 40, e si veda, a contrario, Leş c. Romania (dec.), n. 28841/09, 13 settembre 2016.)*

42. *A tale proposito, la Corte osserva che, per giungere a queste conclusioni, la corte d'appello non ha proceduto a una nuova audizione di X e Y, ma si è limitata a esaminare le dichiarazioni di questi ultimi come registrate nei verbali inseriti nel fascicolo (si veda, mutatis mutandis, Dan, sopra citata, § 32).*

43. *Tenuto conto della posta in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta che le questioni che la corte d'appello di Palermo doveva dirimere prima di decidere di condannare l'interessato invalidando il verdetto di assoluzione del tribunale di Sciacca potessero, per motivi di equità del processo, essere esaminate in maniera adeguata senza una diretta valutazione delle testimonianze a carico. La Corte rammenta che coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato devono, in linea di principio, sentire di persona i testimoni e valutarne l'attendibilità (si veda Manoli, sopra citata, § 32 e, a contrario, Kashlev, sopra citata, §§ 48 50). La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un'attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni (Dan, sopra citata, § 33)[...].*

E' dunque in rapporto al rischio di un'ingiusta condanna in appello (sotto il duplice profilo della violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di una sentenza di assoluzione in primo grado, che ha reso concreta la presunzione d'innocenza dell'imputato e della mancanza di contraddittorio) che trova giustificazione l'obbligo di rinnovare l'istruzione probatoria di cui all'art. 603 co. 3 bis c.p.p.

Va ulteriormente premesso che non ignora la Corte che, in data 20 dicembre 2017, la Corte d'Appello di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.



603, co. 3 *bis* c.p.p. in relazione agli artt. 111 e 117 della Costituzione, evidenziando quanto segue:

- la rinnovazione dell'istruzione probatoria in sede d'appello relativamente ad una sentenza resa in primo grado all'esito del giudizio abbreviato, inciderebbe, ingiustificatamente, sulla ragionevole durata del processo cui tutti gli imputati hanno diritto, viepiù coloro che fin dall'inizio scelgono una definizione cartolare e dunque contratta nei tempi, del giudizio;

- il rito abbreviato è costituzionalizzato dall'art. 111 della Cost. ed il diritto alla formazione della prova senza contraddittorio, consacrato nella scelta del rito abbreviato come previsto dalla legge, non potrebbe di certo limitarsi ad un solo grado di giudizio, pena l'irragionevole alterazione della simmetria - derivante dalla parità delle parti nel giudizio (cfr Corte Cost. n. 26/2007) - tra il diritto dell'imputato alla riduzione di un terzo della pena per il rito e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa di utilizzare nel giudizio gli atti d'indagine preliminare cartolarizzati in atti;

- la norma violerebbe, inoltre, la norma comunitaria a copertura costituzionale - e dunque l'art. 117 Cost. - contenuta nella cd. "*Direttiva vittime di reato*", recepita con d.l. 212/2015, che impone che "*il numero di audizioni della vittima sia limitato al minimo*".

Tuttavia l'individuazione della *ratio* sottesa all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello avverso una sentenza di assoluzione rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto della norma con l'art. 117 Cost..

L'esistenza di una sentenza di primo grado assolutoria rafforza significativamente la presunzione di innocenza che, da previsione astratta, diviene concreta ed impone di riassumere le prove decisive, impegnando il metodo che è ritenuto il migliore per la formazione e valutazione della prova. È recessiva la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, che caratterizza la prova nel modello accusatorio.

Non ostante a tale conclusione le sentenze della Corte E.D.U. citate nella memoria difensiva ai fini di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (che se contraria contrasterebbe con l'art. 117 Cost.) dell'art. 603 co. 3 *bis* c.p.p. Infatti,

nella sentenza del 26.04.2016 Seconda Sezione Corte Edu, Caso KASHLEV contro ESTONIA, si afferma che:

*“41. Tutte le prove devono normalmente essere prodotte in udienza pubblica, alla presenza dell'imputato, nel rispetto del contraddittorio. Esistono tuttavia delle eccezioni a questo principio. In linea generale, i paragrafi 1 e 3 lett. d dell'art. 6 non possono essere interpretati nel senso che richiedono in tutti i casi che le domande siano poste direttamente dall'imputato o dal suo avvocato, attraverso un interrogatorio o con ogni altro mezzo, quanto piuttosto che l'imputato deve avere un'opportunità adeguata e appropriata di contestare e interrogare un testimone contro di lui, sia quando il testimone rende la sua dichiarazione sia in una fase successiva. L'uso come prova delle dichiarazioni ottenute durante le indagini di polizia e le fasi di indagine giudiziaria non è di per sé incoerente con le disposizioni sopra citate, a condizione che i diritti della difesa siano stati rispettati.*

*42. Infine, la Corte rileva nuovamente che né la lettera né lo spirito dell'art. 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare spontaneamente, in modo espresso o tacito, al diritto alle garanzie di un processo equo. Tuttavia una tale deroga, per essere efficace ai fini della Convenzione, deve essere stabilita in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza. Inoltre, non deve essere contraria ad alcun interesse pubblico rilevante.”*

Dunque il principio rilevante affermato dalla Corte di Strasburgo è che i procedimenti a prova contratta (“L'uso come prova delle dichiarazioni ottenute durante le indagini di polizia e le fasi di indagine giudiziaria”) non sono incompatibili in sé e per sé col principio del “giusto processo”, a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano rispettati e che la deroga non sia contraria ad alcun interesse pubblico rilevante.

Parimenti la Corte Edu nella sentenza del 27.6.2017, nel caso Chiper contro Romania, ha affermato:

*“50. La Corte ribadisce che le procedure per l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione ai procedimenti di ricorso dipendono dalle caratteristiche della procedura in questione: si deve tener conto dell'intera procedura interna e del ruolo della Corte di Appello nell'ordinamento giuridico nazionale. Qualora un'udienza pubblica abbia avuto luogo in primo grado, l'assenza di audizione pubblica in appello può essere giustificata dalle particolarità del procedimento in questione, tenuto conto del sistema di ricorso interno, della portata del giudice d'appello, del modo in cui gli interessi del*



*ricorrente sono stati effettivamente sostenuti e protetti davanti a sé, e soprattutto della natura delle questioni che ha dovuto risolvere.*

*51. Gli Stati godono di grande libertà nella scelta dei mezzi per consentire al loro sistema giudiziario di rispettare i principi dell'art. 6 della Convenzione.[..]*".

Tale seconda sentenza afferma, dunque, la libertà degli stati membri di perseguire la realizzazione del principio di cui all'art. 6 della Convenzione, tenendo conto del sistema procedurale interno e del ruolo della Corte d'Appello nell'ordinamento nazionale.

Nessuna delle due sentenze, all'evidenza, stabilisce l'incompatibilità assoluta del rito contratto con una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, laddove ci sia in gioco il superiore *interesse pubblico* all'accertamento della verità finalizzato all'adozione di una sentenza 'giusta', assunta cioè secondo il miglior canone di conoscenza epistemologico (oralità) ed al di là di ogni ragionevole dubbio. E tanto vale nel nostro sistema processuale, ove quello di appello è, nei limiti del *devolutum*, un giudizio di merito.

D'altronde, l'aver il legislatore nazionale ancorato, con il comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p., l'obbligo della rinnovazione alle prove dedotte come decisive, nella logica della sentenza di primo grado, confutate nella loro valutazione dall'appellante, esclude che possa ritenersi manifestamente violato il canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., violazione che non può certo farsi discendere dalla eccezionale complessità di un singolo processo qual è quello odierno.

Parimenti risulta manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 603 comma 3 *bis* c.p.p. per contrasto con l'art. 24 Cost..

A fronte della *ratio* della nuova norma il P.G. di Palermo e la Difesa dell'imputato, sia pur con motivazioni parzialmente diverse, contestano, principalmente, il contrasto della nuova disciplina con l'art. 24 Cost. in quanto la scelta - insindacabile - del rito abbreviato e delle relative conseguenze (rinuncia alla prova orale, decisione allo stato degli atti, tempi ordinariamente contratti rispetto a quelli del dibattimento, riduzione di un terzo della pena) costituirebbe diritto irrinunciabile dell'imputato, insuscettibile di essere lesa dalla rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello che, in maniera irrazionale ed ontologicamente incompatibile con l'originaria scelta di un rito contratto, determinerebbe un'asimmetria, non voluta dall'imputato, tra i due gradi di giudizio.

Giova in questa sede evidenziare, già in linea generale, che il diritto dell'imputato - attuativo del diritto di difesa - alla scelta del rito alternativo e dei connessi benefici, non può estendersi, neppure nel giudizio abbreviato di primo grado, fino ad impedire

l'attività *ex officio* d'integrazione del materiale istruttorio da parte del GUP, laddove sia assolutamente necessaria ai fini della decisione, tanto a norma dell'art. 441 co. 5 c.p.p.

Ma, ancora prima dell'attribuzione legislativa di tale potere – dovere al GUP la pretesa simmetria tra giudizio di primo e secondo grado risultava essere stata già confutata, proprio in ragione dei differenti poteri del giudice di appello rispetto a quello di primo grado nell'ambito del giudizio abbreviato, ad opera della già richiamata sentenza resa dalle Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427, che riportata nello stralcio di rilievo, così motiva:

*“...Non è dubbio che il legislatore ha delineato il vigente codice di rito penale in riferimento al modello accusatorio e che tale scelta ha avuto profonda incidenza sulla configurazione del ruolo attribuito al giudice e alle parti nello sviluppo dialettico del processo: da ciò traggono spunto le affermazioni ricorrenti in dottrina secondo cui l'attuale sistema processuale esalta i caratteri che sono propri di un "processo di parti" e, correlativamente, valorizza i poteri dispositivi dei quali esse sono investite, attribuendo al giudice una funzione che coincide, in buona sostanza, con quella di un arbitro chiamato a garantire la osservanza delle regole che governano lo svolgimento delle attività processuali. Tali proposizioni, rispondenti, a grandi linee, al disegno sotteso alla legge delega n. 81 del 1987, risultano, tuttavia, fuorvianti se intese in una portata generalizzante e di indiscriminata assolutezza, posto che - come è stato lucidamente segnalato da queste stesse Sezioni Unite - l'individuazione dei caratteri fondamentali dell'ordinamento processuale non deve essere compiuta seguendo schemi e moduli astratti ma deve necessariamente avvenire sulla base della disciplina positiva risultante, oltre che dalle norme del codice, dai principi e dai criteri direttivi enunciati dalla legge delega nonché dai principi sanciti dalla Costituzione (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, m. 191606). La correttezza di tale metodo di ricerca è avvalorata dall'art.2 della legge 16/2/1987, n. 81, che, dopo avere stabilito che "il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione", precisa che "esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono restando così confermato che le linee peculiari del sistema devono essere identificate sulla base delle concrete esplicazioni normative, senza aprioristiche generalizzazioni, nella consapevolezza che il modello accusatorio si conforma diversamente in relazione alle specifiche scelte del legislatore e al differente bilanciamento di interessi e di valori che ha determinato quelle scelte e non altre astrattamente possibili.*

5. - Una delle più salienti espressioni della impronta accusatoria del processo è riscontrabile sul terreno della disciplina della prova. La direttiva n. 69 della legge delega prevede una "disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza": essa si è tradotta nell'art. 190, comma 1° del codice, che, con la significativa rubrica di "diritto alla prova", dispone che "le prove sono ammesse a richiesta di parte", riconoscendo, in tal modo, l'esistenza di un generale potere dispositivo delle parti, alla cui iniziativa è rimessa l'acquisizione delle prove, e limitando il controllo del giudice alla verifica della inerenza dei mezzi probatori richiesti al thema decidendi e dell'assenza di divieti legali. Tuttavia, al comma immediatamente successivo dello stesso art. 190 è precisato che "la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio". Resta con ciò esplicitamente confermato che nel codice vigente il sistema accusatorio non è stato recepito sino alle estreme implicazioni, che avrebbero postulato l'eliminazione di ogni residua traccia del principio inquisitorio, e che, in materia probatoria, accanto alla generale disponibilità delle prove ad opera delle parti, coesiste il potere del giudice di ammettere di ufficio le prove ritenute indispensabili per la decisione, sia pure non in via generale ma nelle sole ipotesi prefigurate dalla legge. La presenza del potere di iniziativa del giudice in materia probatoria trova il proprio referente in precisi principi costituzionali posti in luce nella giurisprudenza della Corte Costituzionale in cui è stato chiarito che la configurazione di un assoluto potere dispositivo delle parti, senza l'interferenza di poteri integrativi del giudice, non incide soltanto sul piano processuale dell'acquisizione delle prove ma finisce inevitabilmente per rendere disponibile la stessa tutela giurisdizionale, poiché "significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire, dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale" (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 11). Nell'ambito della stessa impostazione interpretativa, è stato altresì precisato che il conferimento al giudice del potere di ammettere di ufficio prove necessarie ai fini della decisione è coesenziale all'esigenza della ricerca della verità che, affermata esplicitamente dalla direttiva n. 73 della legge delega, rappresenta un "fine primario ed ineludibile del processo penale" e comporta,

*come corollario di necessaria consequenzialità logica, l'attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria in modo da supplire all'eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile l'accertamento dei fatti inclusi nel tema della decisione (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255, v. altresì Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 241)....”.*

Applicando tali principi al rito abbreviato, che nella sua evoluzione legislativa si è trasformato in un giudizio solo tendenzialmente a prova contratta, per come già esposto, ne consegue *“che la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre di ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art.603, comma 3 cod. proc. pen., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin cit.)...[...]*”.

Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che non esiste un diritto dell'imputato ad inibire i poteri officiosi del giudice finalizzati alla ricerca della verità ed all'accertamento dei fatti, neppure laddove costui abbia scelto il rito abbreviato [cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 271163].

E' stato affermato, addirittura che *“nel giudizio di appello, è sindacabile in sede di legittimità ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio. (Fattispecie, nella quale la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, emessa ad esito di giudizio abbreviato, censurando la decisione del giudice del merito di non esercitare il potere integrativo di indagine, attribuitogli dall'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., malgrado il materiale probatorio raccolto non gli consentisse di escludere con certezza la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione [Sez. 1, Sentenza n. 17607 del 31/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 266623]. In motivazione la Suprema Corte ha affermato: “le regole di ripartizione dell'onere dimostrativo - nel vigente sistema processuale e costituzionale - pongono a carico dell'accusa la necessità di fornire la prova non solo della attribuzione materiale del fatto all'imputato ma della sua ipotizzata qualificazione giuridica e lì dove emergano - sul piano oggettivo - dei dubbi di qualificazione (o di*

*sussistenza di circostanze accessorie influenti quantomeno sul trattamento sanzionatorio) il mancato superamento, in fatto, del dubbio giova necessariamente all'imputato (circa la estensione del criterio del ragionevole dubbio agli aspetti di qualificazione o agli elementi circostanziali, tra le altre, Sez. I n. 14638 del 9.1.2014, rv 262145). Tale regola di giudizio, peraltro, non può dirsi affievolita lì dove il procedimento venga definito con adozione - come nel caso in esame - del rito abbreviato.[...]. la fisionomia normativa assunta sin dal 1999 dal giudizio abbreviato (legge n.479 del 16.12.1999) attribuisce al giudice, già in primo grado, il potere/dovere di completamento dei materiali istruttori in tutte le ipotesi di non decidibilità allo stato degli atti (art. 441 co.5 cod. proc. pen.). Ora, il parametro normativo della non decidibilità va ritenuto sussistente in tutte le ipotesi in cui i materiali istruttori già raccolti - pure nella idoneità in tema di attribuzione della condotta materiale all'imputato - risultino inidonei a stabilire, con il dovuto grado di certezza, se i fatti accaduti «corrispondano» alla ipotizzata qualificazione giuridica della condotta, così come risultino inidonei ad esprimere una compiuta cognizione degli antecedenti causali del fatto, lì dove gli stessi rilevino a fini di più ampio inquadramento degli accidentalia delicti. Ove il giudice di primo grado abbia, pertanto, ritenuto di non esercitare il potere attribuito dall'art. 441 co. 5 cod. proc. pen., la decisione può risultare - come nel caso in esame - viziata sotto il profilo della non corretta applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 co.1 cod. proc. pen. (ragionevole dubbio) o anche sotto il profilo della immutata qualificazione giuridica del fatto (art. 521 co.1 cod. proc. pen.) con riproposizione dei temi nel giudizio di secondo grado in chiave di possibile utilizzo del potere istruttorio di cui all'art. 603 co.3 cod. proc. pen. (e con relativa sindacabilità in sede di legittimità del diniego di rinnovazione istruttoria, come ribadito, tra le altre, da Sez. VI n. 30774 del 16.7.2013, rv 257741). In tal senso, si ritiene di ravvisare, nel caso in esame, una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (sul tema, tra le altre, Sez. III n. 12853 del 13.2.2003, rv 224865)..... sulla ricostruzione complessiva della dinamica del fatto in chiave di conferma o meno della qualificazione giuridica ipotizzata dall'accusa e di sussistenza o meno della circostanza attenuante della provocazione (esclusa, sia in primo che in secondo grado tramite passaggi motivazionali del tutto apodittici).[...].*

Ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato, anche se declinato nella scelta del rito abbreviato semplice, non può in alcun modo determinare arbitrariamente la paralisi dei poteri officiosi del giudice volti all'accertamento della verità, né in primo grado,

come stabilito dal legislatore, né in sede d'appello, men che mai nell'ipotesi di appello del P.M. avverso una sentenza assolutoria per il ribaltamento della quale, proprio in ossequio alla presunzione d'innocenza, non basta una motivazione che si limiti a sostenere come plausibile l'ipotesi contraria rispetto a quella sposata dal giudice di prime cure, poiché già in sé contenente l'aporia logica (rispetto al giudizio assolutorio) dell'incertezza, ma occorre la rinnovazione delle prove decisive ai fini della decisione.

Parimenti infondate sono le questioni di legittimità costituzionale alla precedente connesse, legate alla violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2 Cost.) ed a quello di riserva di legge in materia processuale (art. 111, co. 1 Cost: *"la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"* e co. 5, secondo cui è *"la legge che regola i casi nei quali la formazione della prova non ha luogo per consenso dell'imputato, o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita"*).

La prima, giacché la scelta deflattiva di procedimento contratto e, dunque, verosimilmente più breve, effettuata dall'imputato - manifestazione di una precisa strategia difensiva - non può spingersi sino al punto di paralizzare il potere del giudice terzo di ricerca della verità, realizzato mediante la prova orale assunta nel contraddittorio delle parti, cioè proprio attraverso la regola principe del giusto processo.

Del resto, come già affermato oltre vent'anni fa dalla Cassazione a S.U.[ Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427]: *"...La soluzione interpretativa, scaturita dall'indagine sin qui condotta, resiste ai rilievi critici dei fautori della tesi contraria, che hanno segnalato, anzitutto, la disarmonia di un sistema che, dopo avere ammesso l'applicazione di una diminuzione di pena al dichiarato scopo di realizzare finalità deflattive e la sollecita definizione dei procedimenti, consente l'espletamento di attività istruttorie e, tramite esse, l'acquisizione di ulteriori elementi probatori. All'obiezione è facile replicare che non si tratta di aporie della normativa e che comunque, anche se così fosse, il conseguimento di un intento pratico non può mai risolversi, se non si vuole negare la ragion d'essere del processo penale, nel sacrificio dell'esigenza primaria della ricerca della verità...[...]"*.

La seconda perché, come appena visto, all'interno del sistema processuale penale italiano, è proprio il legislatore che ha escluso – sul punto si rinvia a quanto sopra esposto in ordine all'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità del comma 3 *bis* al giudizio abbreviato, derivante da un'interpretazione meramente testuale - qualsivoglia simmetria tra il giudizio abbreviato di primo grado ed il relativo giudizio d'appello,

poiché *“lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di “ogni ragionevole dubbio”* (S.U. Patalano, cit.).

Nessuna violazione della riserva di legge si ravvisa, dunque, in tal senso.

Infine, la asserita contrarietà della norma all'art. 81 co. 3 Cost., fondata sul presupposto che essa importi nuovi o maggiori oneri e che non preveda i mezzi per farvi fronte, si fonda - a fronte di una espressa neutralità finanziaria della sua attuazione (l'articolo unico della l. 23 giugno 2017, n.103, ha previsto che *“dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri”*, co. 92) - su valutazioni meramente congetturali, non avendo fornito il P.G. alcuna dimostrazione che effettivamente dalla nuova disposizione derivino ed in che misura oneri aggiuntivi rispetto alle preventivate, ordinarie spese di giustizia, già previste sotto l'apposito capitolo del bilancio dello Stato o che gli eventuali maggiori oneri derivanti non siano compensati dai meccanismi di una riforma di ben più ampia portata (si pensi ai più stringenti canoni di ammissibilità dell'atto di appello introdotti con la nuova formulazione dell'art. 681 c.p.p.).

Per tale ragione anche detta questione deve rilevarsi manifestamente infondata.

### **3. Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale**

Alla stregua di tali considerazioni, va esaminata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formulata in via subordinata dal P.G. e, in via principale, dalle parti civili, ribadendo che la rinnovazione deve investire una prova assunta come *“decisiva”* nella prospettazione di chi chiede la riforma *in peius* della sentenza, canone che va inteso - per l'organo giudicante in posizione di terzietà - nel senso della *“decisività”* al fine di valutare le ragioni dell'appellante.

A tale proposito la Cassazione a Sezioni Unite (S.U. Dasgupta), ha precisato che: *“... il giudice di appello deve prendere in considerazione non prove “negate” ma prove “da riassumere”, il cui contenuto rappresentativo si era già completamente dispiegato in primo grado, e ha dunque già formato oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato l'esito assolutorio. Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative “decisive” quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano*

*potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna". Appaiono parimenti "decisive" quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna."*

Inoltre, al fine di individuare le prove dichiarative alla cui valutazione si lega il giudizio assolutorio e che risultano oggetto di contestazione con i proposti appelli, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte a proposito dell'interpretazione - oggi normativizzata nell'art. 603, co. 3 *bis* c.p.p. - dell'art. 603, co. 3 c.p.p., secondo cui in caso di appello da parte dell'Accusa di una sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato, la necessità di rinnovazione, "*per motivi attinenti alla valutazione, della prova dichiarativa ritenuta decisiva*", vale solo "*nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contemuto attraverso una nuova audizione del dichiarante.*" (S.U. Patalano, *passim*).

Alla stregua di tali canoni ermeneutici non necessita di rinnovazione la prova dichiarativa della quale si denunci un travisamento del contenuto non implicante una valutazione sull'attendibilità del dichiarante.

Tanto precisato, giova rilevare che il P.M., a differenza del P.G. - che, per sua stessa ammissione, più che operare una valutazione preventiva delle "*decisività*" della prova, è stato mosso da un criterio che egli stesso ha definito di "*natura prudenziale*" nel formulare le sue richieste di rinnovazione probatoria - nell'atto d'impugnazione ha contestato soltanto alcune delle valutazioni delle prove dichiarative operate dal GUP nella sentenza assolutoria. Sostanzialmente coincidenti con quelle del P.M. sono, poi, le richieste di rinnovazione probatoria avanzate dalle parti civili appellanti, fatto che rende irrilevante, in questa sede, un'eventuale astrattamente prospettabile questione di legittimità costituzionale, sollevabile *ex officio*, della pretermissione della parte civile nel nuovo testo dell'art. 603 comma 3 *bis* c.p.p..

Tanto puntualizzato, le doglianze degli appellanti si fondano, in primo luogo, sulla valutazione severa di inattendibilità operata dal primo Giudice delle due principali fonti

dichiarative del giudizio abbreviato - Ciancimino Massimo e Brusca Giovanni - che hanno riferito in ordine allo svolgimento della cd. 'Trattativa Stato Mafia' ed alla sua articolazione documentale sfociata nel cd. "papello" e nel cd. "contropapello" e che da essa il GUP abbia ricavato la demolizione del presupposto di fatto della contestata partecipazione concorrenziale del Mannino al reato di cui in rubrica.

Ne consegue, dunque, che al fine di consentire alla Corte la verifica della tesi sostenuta dall'Accusa, le suddette prove dichiarative, promananti da imputati in procedimento connesso, debbano necessariamente essere rinnovate nel giudizio d'appello, mediante l'esame, nel contraddittorio delle parti, di Ciancimino Massimo e di Brusca Giovanni.

Parimenti, va esaminato il collaboratore di giustizia Pino Lipari, sul conto del quale il P.M. ha partitamente contestato il giudizio di inattendibilità della fonte espressa dal primo Giudice, evidenziando la decisività delle dichiarazioni del predetto nel loro incrociarsi con quelle di Massimo Ciancimino.

Ed ancora, negli appelli – in particolare in quello del P.M. – si evidenzia che il GUP, valutando l'inattendibilità del ricordo della persona informata sui fatti Violante Luciano, non si sia neppure confrontato con quanto affermato dallo stesso Violante, circa quanto appreso da Mori sulla richiesta di contatto di Vito Ciancimino.

Pertanto, anche la valutazione negativa dell'attendibilità e, comunque, la trascuratezza nella valutazione della suddetta fonte dichiarativa da parte del GUP, nell'ottica dell'accusa avrebbe inciso in maniera decisiva nell'escludere la sussistenza del fatto (la cd. 'Trattativa', appunto), presupposto storico e logico della contestata partecipazione concorsuale del Mannino.

Va, dunque, rinnovata, nel contraddittorio delle parti, anche la testimonianza di Violante Luciano.

Ed ancora contesta il P.M. il giudizio di parziale inattendibilità delle persone informate sui fatti Sandra Amurri, in ordine al riferito colloquio tra il Mannino e l'on. Gargani, e di Cristella Nicola, in ordine alla riferita telefonata dell'imputato Mannino al Di Maggio, fatti di cui il P.M. ha evidenziato la loro decisività al fine di comprendere, da un lato, le ragioni relative all'oggetto del timore del Mannino con riferimento alle indagini della Procura di Palermo e, dall'altro, al fine di provare la volontà dell'imputato di incidere sul regime del mancato rinnovo dell'art. 41 *bis* O.P..

Quanto alle restanti prove dichiarative, per converso, nell'atto di appello, non si evidenziano contestazioni sulla valutazione di attendibilità. Ed invero, sulla ritenuta dal

GUP reticenza dell'imputato separatamente giudicato Mancino, ha concordato il P.M. appellante, il quale si è limitato a censurare il percorso logico del primo Giudicante circa il difetto di prova dell'esistenza di una rottura tra Riina e Provenzano o di un tradimento di Provenzano verso Riina, richiamando prove dichiarative, *in primis* le dichiarazioni di Massimo Ciancimino e di Giovanni Brusca, e di altri collaboratori di giustizia sui quali il GUP non ha dato alcuna valutazione di inattendibilità (Sinacori, Giuffrè, Malvagna).

Anche in ordine a Gaspare Mutolo, le cui dichiarazioni non sono state ritenute inattendibili, il P.M. si è limitato a contestare l'illogicità del percorso argomentativo della sentenza, laddove sulle dichiarazioni di Giovanni Ciancimino si è lamentato lo stravolgimento della narrazione dei fatti, come riferiti dalla persona informata. Stravolgimento delle risultanze processuali che il P.M. ha lamentato anche quanto alla ricostruzione della vicenda relativa alla cd. "trattativa Bellini Gioè".

Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, in questa fase, non si rinvengono quelle cogenti ragioni per l'esame delle predette prove dichiarative.

Né tali ragioni sono state esplicitate dal P.G. con riferimento ai molto più numerosi soggetti oggetto della richiesta subordinata, piuttosto essendosi evidenziato dallo stesso ufficio di Procura Generale, come prima esposto, di avere formulato tali richieste sulla base di un criterio definito "*prudenziale*", così da comprendere tutte le prove, financo quelle sulle quali "*il giudice non ha manifestato una sicura conclusione*", prove che inglobano anche quelle richieste dalle parti civili appellanti.

Infine, va rilevato che la difesa dell'imputato e le difese di parte civile hanno prestato il consenso all'acquisizione di tutte le prove cartolari richieste dal P.G..

Pertanto, nulla ostando all'ingresso, col consenso delle parti, delle suddette prove cartolari richieste dal P.G., esse, vanno ammesse.

Viceversa la difesa dell'imputato si è opposta alla richiesta di acquisizione del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese nel parallelo procedimento dibattimentale dal collaboratore di giustizia Francesco Onorato in data 7.11.2013 e del brogliaccio di trascrizione integrale da parte della p.g. della intercettazione ambientale in carcere tra il detenuto Salvatore Riina ed il suo compagno di socialità Alberto Lo Russo ed anche alla subordinata richiesta di esame del predetto collaboratore e della trascrizione resa in forma di perizia della medesima conversazione innanzi alla Corte d'Assise di Palermo.

Tali prove sono inammissibili, perché non oggetto di richiesta di rinnovazione coll'atto d'appello, né aventi ad oggetto prove sopravvenute, giacché già note al P.M. al momento della redazione dell'atto d'appello.

Allo stato, poi, non rivestono quell'assoluta necessità richiesta ai sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p..

P.Q.M.


La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p. sollevata con riferimento agli artt. 117, 111, co. 2, 81, co. 3 e 24 Costituzione.

Visti gli artt. 603, co. 3 e co. 3 *bis* c.p.p., rigettata, allo stato, ogni altra istanza, dispone procedersi alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame di Brusca Giovanni, Ciancimino Massimo, Lipari Pino, Violante Luciano, Amurri Sandra, Cristella Nicola, della cui citazione nelle rispettive qualità onera il P.G..

Dispone l'acquisizione, col consenso delle parti, di tutte le prove cartolari oggetto della richiesta meglio specificata dal P.G. all'udienza del 7 dicembre 2017.

Palermo, 8 febbraio 2018

Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Depositato in Udienza

Il 8 FEB. 2018

Il cancelliere

Dott. Zingari Sergio

